

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POSTUA E AILOCHE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

L'anno duemilaventuno addì _____ del mese di _____, in Postua nella Sede Municipale, tra i Signori:

- 1) GARAVAGLIA Tiziano, non in proprio ma nella sua qualità di Segretario del Comune di Postua nonché Responsabile del Personale, C.F. C.F., domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, che si allega in copia alla presente sotto la lettera A);
- 2) REGIS MILANO Michele, non in proprio ma nella sua qualità di Segretario del Comune di Ailoche, C.F., domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, che si allega in copia alla presente sotto la lettera B);

PREMESSO

- Che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri Enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- Che l'art. 1, comma 562, della legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche introdotte dall'art. 3, comma 121, della legge 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce, per gli Enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno, che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004;
- Che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che gli Enti locali possono utilizzare, con il consenso del personale interessato, personale distaccato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- Che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- Che le Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Ailoche, di personale in forza al Comune di Postua;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto, finalità e profili generali di riferimento.

1. La presente Convenzione ha per oggetto la gestione del Personale del Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune di Postua distaccato presso il Comune di Ailoche per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.
2. La presente Convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi delle Amministrazioni stipulanti e a conseguire un'economica gestione delle risorse.
3. Al Personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Individuazione del Personale e tempo di lavoro in distacco.

1. Il Comune di Postua individua il Personale disponibile ad operare in distacco presso il Comune di Ailoche nel Sig.Tufo Giuseppe – Cat. B 1.
2. L'utilizzo del Personale distaccato in base alla presente Convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte dei lavoratori interessati antecedente l'inizio del periodo di distacco.
3. Il Personale individuato al comma 1) opererà presso il Comune di Ailoche per n. 18 ore settimanali e presso il Comune di Postua per n. 18 ore settimanali.
4. I Comuni di Postua e Ailoche possono organizzare il Personale individuato al comma 1) nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.

ART. 3 – Gestione del Personale distaccato.

1. I Comuni di Postua e Ailoche concordano lo svolgimento del servizio in base al contemperamento delle esigenze di entrambi gli Enti.
2. Sarà compito del Segretario Comunale determinare, in accordo con il Personale interessato, le concrete modalità di svolgimento del servizio (giornate di presenza nei rispettivi Comuni, ripartizione dell'orario di lavoro tra i due Comuni ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).
3. Il rapporto di lavoro del Personale distaccato è gestito dal Comune di Postua, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Ailoche.
4. L'utilizzo parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in economia.

ART. 4 – Rapporti finanziari.

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Pertanto, la spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto alle ore lavorative prestate presso ciascun Comune e così per ogni altro onere economico previsto dal Contratto di lavoro dei dipendenti Enti Locali.
3. Il Comune di Postua provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Dipendente ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Ailoche.
4. Il dipendente del Comune di Postua è autorizzato ad utilizzare, se del caso, il proprio mezzo di trasporto per recarsi presso il Comune convenzionato di Ailoche, stante l'assoluta mancanza di mezzi pubblici di collegamento. In tal caso è dovuto, a carico del Comune di

Ailoche, un rimborso spese pari al quinto del costo della benzina senza piombo, per ogni chilometro, considerando la distanza tra i due Comuni.

ART. 5 – Durata e cause di scioglimento.

1. La presente Convenzione ha la durata sino al 30.06.2026 e potrà essere e potrà essere risolta da ciascuno dei due enti con apposito atto deliberativo entro il 31/03 di ogni anno.

ART. 6 – Disposizioni particolari per utilizzo mezzo

1. Stante la necessità di disporre, da parte del Comune di Ailoche e sino al 31/12/2021 del mezzo di proprietà del Comune di Postua, il personale interessato è autorizzato alla conduzione ed all'utilizzo del mezzo medesimo a favore del Comune di Ailoche, il quale rimborserà al Comune di Postua, su base trimestrale, le spese vive rapportate ai chilometri percorsi per il Comune di Ailoche, quali: carburante, quota parte assicurazione, manutenzioni ordinarie e straordinarie strettamente indispensabili per il funzionamento del mezzo nel periodo di utilizzo.

ART. 7 – Disposizioni generali e finali.

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di Enti Locali.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.
3. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Li,

Per il Comune di Postua: Garavaglia Dott. Tiziano _____

Per il Comune di Ailoche: Regis Milano Dott. Michele _____